Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **131** DEL **11/03/2015**

RICORSO AL T.A.R. EMILIAR ROMAGNA R.G. 362/2009 - MARINA PICCOLA SRL/COMUNE DI CATTOLICA - RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE E NOMINA NUOVO LEGALE PATROCINATORE AVV.TI GAETANO ROSSI E AVV. GIADA ROSSI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTO il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna – Bologna notificato presso la civica residenza in data 24.03.2009 (prot. n. 008148) dalla società Marina Piccola Srl per l'annullamento della "Comunicazione prot. 32677/08 del Comune di Cattolica, Ufficio Demanio Marittimo, avente ad oggetto richiesta canoni demaniali ed imposta regionale per gli anni 2007 e 2008 (Doc. A); di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso ancorchè non conosciuto";

VISTI i motivi del suddetto ricorso: "1) Violazione di legge sub art. 3, 7 e 8 della L. 241/1990, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, omessa motivazione e carenza di istruttoria; 2) Violazione di legge art. 3 e ss. Della L. 241/1990, D.M. 343/98; Art. 03 D.L. 400/93 – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 3) Violazione di legge art. 39 Cod. Nav., art. 19 DPR 328/1952, D.M. 343/1998 – DPR 509/97 – D.M. 14 aprile 1998 – Errata e falsa applicazione dell'art. 03 D.L. 400/93 convertito in L. 494/93 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed errore di fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza";

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: "Che l'Ill.mo T.A.R. per la Regione Emilia Romagna voglia annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari";

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 08.11.2010 veniva deliberato di resistere nel suddetto giudizio dando incarico all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione Comunale, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

VISTO che l'Avv. Berti assumeva, pertanto, l'incarico conferitogli depositando in data 13.03.2014 memoria di costituzione in giudizio per il Comune di Cattolica in ordine al ricorso R.G. n. 362/09 avanti al T.A.R. di Bologna e contro la società Marina di Cattolica srl, indicando quale domiciliatario l'Avv. Domenico Lavermicocca;

CONSIDERATO che all'udienza fissata per il giorno 13 novembre 2014 le parti venivano a conoscenza della cessazione del rapporto di servizio dell'Avv. Berti con l'Amministrazione del Comune di Cattolica e, pertanto, il Tribunale disponeva l'interruzione del processo con ordinanza depositata in data 27.11.2014;

VISTO che, con successivo atto di riassunzione notificato al Comune di Cattolica in data 16.12.2014, la società Maria Piccola Srl procedeva alla riassunzione del giudizio innanzi al TAR con rinnovo delle domande già proposte nel precedente ricorso;

VISTO che con lettera del 20.01.2015, prot n. 1825 l'Avv. Nicoletta Flamigni, Avvocato Unico per il Comune di Cattolica, comunicava la propria indisponibilità ad assumere l'incarico per la causa in oggetto poiché la fissazione dell'udienza di discussione

ricade in un periodo successivo alla cessazione dei rapporti nascenti dalla convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica stipulata tra il Comune di Cattolica, la Provincia di Rimini ed il Comune di Saludecio, dalla quale la Provincia di Rimini è receduta con decorrenza 28.02.2015;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale individuava nella figura degli Avv.ri Gaetano e Giada Rossi di Cattolica i legali cui conferire l'incarico per la prosecuzione del giudizio in oggetto;

RAVVISATO che :

- con determina dirigenziale n. 145 del 26.02.2014 veniva approvato un avviso pubblico volto alla formazione di una graduatoria, successivamente approvata con determina n. 664 del 02.09.2014, di professionisti cui conferire incarichi legali;

- con la succitata determina n. 145 del 26.02.2014, il Comune di Cattolica si riservava, comunque, *"la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco suddetto, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di competenza";*

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere all'affidamento *intuitu personae* della causa succitata agli Avv.ti Gaetano e Giada Rossi in ragione della particolare complessità specialistica della materia tale da richiederne l'affidamento a figure professionali competenti e conoscitori delle specifiche materie trattate nel ricorso;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta distinto dalla procedura selettiva ad evidenzia pubblica disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) poiché il servizio legale per essere oggetto di appalto richiederebbe un quid pluris, per prestazione o per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale: si ritiene, infatti, che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale prevista dall'art. 2230 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del 11.05.2012; Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR; parere ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011);

- che l'art. 46 comma 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso regolamento agli incarichi di patrocinio legale stante la natura *fiduciaria* dei suddetti rapporti;

CONSIDERATO che è stato richiesto specifico preventivo agli Avv.ti Rossi Gaetano e Rossi Giada e che l'importo presentato, depositato agli atti della presente determinazione, risulta in linea sia con le tariffe professionali espresse dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10.03.2014 sia con i tariffari richiesti con la suddetta determinazione comunale n. 145 del 26.02.2014;

VISTA la delibera n. 16 del 04/02/2015, con la quale con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio di riassunzione avanti al T.A.R di Bologna promosso dalla Società Marina piccola s.r.l. affidando l'incarico di patrocinio legale agli Avv. Gaetano Rossi e Giada Rossi;

VISTO il preventivo proposto dai legali assunto al prot. al n. 3329 del 30/01/2015 depositato agli atti della presente;

DATO atto che a partire dall'anno 2015 le spese afferenti gli incarichi di patrocinio legale vengono completamente uniformate al nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui Allegato 4/2 D.lgs n. 118/2011 n. 5 punto 2 lettera g);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e sevizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che il Sindaco è autorizzato a resistere nel giudizio di riassunzione davanti al T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I (R.G. n. 362/2009) promosso con atto notificato in data 16.12.2014, secondo quanto previsto dalla DGC n. 16 del 04/02/2015, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione Comunale;

2) di conferire congiuntamente e disgiuntamente, l'incarico di patrocinio legale nella causa predetta agli Avv.ti Rossi Gaetano e Rossi Giada del Foro di Rimini con studio Rimini C.so D'augusto n. 100, con facoltà di nominare sostituti, in caso di necessità e conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare agli atti ed accettare rinunce, alle seguenti condizioni economiche omnicomprensive;

   - Avv. Gaetano Rossi € 600,00 oltre Iva e Cpa;

   - Avv. Giada Rossi € 600,00 oltre a Cpa;

3) di impegnare a carico del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario sul capitolo 270002 – cod Siope 1331 le seguenti spese:

   - quanto ad € 761,28 beneficiario Avv. Gaetano Rossi;

   - quanto ad € 624,00 beneficiario Avv. Giada Rossi;

4) di dare atto che a partire dall'anno 2015 le spese afferenti gli incarichi di patrocinio legale vengono completamente uniformate al nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui Allegato 4/2 D.lgs n. 118/2011 n. 5 punto 2 lettera g);

5) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga trasmessa al legale che la sottoscriverà per accettazione;

6) - di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di

adempimento della presente determinazione dirigenziale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *11/03/2015*

Firmato
Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)